

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2849

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PINTO, DI LEMBO, CATTANEI, AZZARETTI, GENOVESE, GIAGU DEMARTINI, COVELLO, CARTA, GIACOVAZZO, ORLANDO, COVIELLO, SARTORI, TANI, BOGGIO, IANNI, DI STEFANO, SALERNO, PULLI, NIEDDU, FONTANA Walter, CARLOTTO, FONTANA Elio e BAUSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1991

### Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 10 ottobre 1986, n. 663, concernente «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà», ha istituito anche i tribunali di sorveglianza, prevedendo che le funzioni di presidente degli stessi siano conferite a magistrati di cassazione (articolo 23, comma 1).

In base all'ordinamento giudiziario vigente sino a qualche anno addietro la titolarità di tutti gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica – e quindi anche di quelli per i minorenni – era attribuita a magistrati di corte d'appello, tranne che per gli uffici di dodici sedi, nei quali i posti di presidente di tribunale e di procuratore della Repub-

blica erano coperti con magistrati di cassazione.

Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, all'articolo 1, comma 3, ha stabilito che la titolarità delle preture circondariali delle stesse dodici sedi (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) sia conferita a magistrati con funzioni di cassazione.

Con la legge 5 marzo 1991, n. 71, si è ritenuto opportuno estendere la predetta disciplina relativa ai pretori dirigenti anche ai titolari delle procure presso le preture circondariali delle predette dodici sedi.

Per evidenti ragioni di coerenza ordina-

mentale, con il disegno di legge n. 2750, comunicato alla Presidenza del Senato il 10 aprile 1991, è stato proposto il conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali per i minorenni ed ai procuratori della Repubblica presso i detti tribunali delle note dodici sedi.

Con il disegno di legge n. 89, comunicato alla Presidenza il 3 luglio 1987, è stata proposta l'inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica. Nella relazione a quest'ultimo disegno di legge è stato richiamato il parere 10 febbraio 1982 della 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) - favorevole ad analogo disegno di legge, approvato dal Senato il 3 novembre 1982 e non esaminato dalla Camera dei deputati per lo scioglimento anticipato delle Camere - con il quale veniva rilevata l'opportunità che il provvedimento fosse esteso a tutti i restanti tribunali delle città sedi di corte di appello. Quest'ultimo oggettivo criterio è stato ripetutamente affermato dinnanzi alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato nelle sedute del 19-20 settembre 1990 e 5 febbraio 1991.

Nel disegno di legge n. 89, però, non sono affatto menzionati i tribunali per i minorenni, con le corrispondenti procure della Repubblica, anche se la mancata specificazione di «tribunali ordinari», ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (articoli 1 e 10), potrebbe far ritenere il contrario.

Le già menzionate ragioni di coerenza ordinamentale e di simmetria sistematica, nonché l'esigenza di non creare disparità di trattamento tra titolari di uffici operanti a livello distrettuale (i tribunali per i minorenni hanno competenza, al pari dei tribunali di sorveglianza, sull'intero territorio del distretto) ed in una materia non meno importante, di grande attualità sociale e di gravosi impegni (sia in materia penale che civile), consigliano l'attribuzione a magistrati di cassazione degli incarichi di presidenti dei tribunali per i minorenni e di procuratori della Repubblica presso detti tribunali.

Il problema, del resto, riguarderebbe solamente quattordici tribunali per i minorenni, qualora (sulla scia della legge 5 marzo 1991, n. 71) dovesse essere approvato il disegno di legge n. 2750, con il quale è stata proposta l'inclusione nella tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, dei tribunali per i minorenni delle note dodici grandi città, senza, per altro, valutare che fra gli esclusi ve ne sono alcuni con maggiore carico di lavoro e di non minore importanza.

Le innovazioni non comportano spese sia perchè non alterano l'organico complessivo dei magistrati, sia perchè la retribuzione del magistrato è agganciata alla sua qualifica, sul cui conseguimento non incide in alcun modo il conferimento delle funzioni superiori ai sensi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli uffici direttivi di presidente dei tribunali per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso i predetti tribunali sono conferiti a magistrati con funzione di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avviene alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se ancora non sia stata conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

2. La tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, da ultimo sostituita dalla tabella allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## ALLEGATO

## TABELLA B

*(prevista dall'articolo 1, comma 2)*

## RUOLO ORDINARIO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente .....	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche .....	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati .....	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati .....	631
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati .	7.316
Uditori giudiziari .....	350
Totale...	<u>8.409</u>